

Superbonus, istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti

La Risoluzione n. 71/E stabilisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, distinguendo tra le comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia prima e dal 1° novembre 2022

Martedì 13 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022**, dispone l'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto, distinguendo tra le comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate **prima e dal 1° novembre 2022**.

La Risoluzione dà attuazione all'articolo 9, comma 4, del [decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022](#), secondo cui "i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, **possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo**, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica."

Superbonus codici tributo, attenzione alle distinzioni

La disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 ottobre 2022**, relativamente al Superbonus, ma è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia **dal 1° novembre 2022**.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, **sono istituiti i seguenti codici tributo**:

- **"7708"** denominato "CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022";
- **"7718"** denominato "SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella **sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella **colonna "importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati". I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l'Agenzia delle Entrate effettuerà **controlli automatizzati** allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto **non ecceda l'importo della quota** disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

[La Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022](#)